



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°56/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato l'imminente inizio dei lavori di bonifica di parte del manto stradale del Molo Venezia, commissionati dall'Autorità Portuale di Trieste all'Impresa "Sea Service S.r.l.-Crismani Ecologia S.r.l. di Trieste;
tenuto conto dell'esigenza di allestire la necessaria area di cantiere a servizio delle opere sopra descritte;
ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 01.08.2016;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;
visto il Decreto 25 febbraio 2016 n°49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime del Molo Venezia, indicativamente individuate in colore blu nell'allegata planimetria, interessate dai lavori citati in premessa, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale di avviso per la durata di 1 (uno) giorno lavorativo e comunque sino al termine delle opere citate in premessa**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione.

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti la fermata e la sosta ai mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa richiedente con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;

2.4 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze alle aree in questione come regolamentato del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o della scrivente Autorità, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;

2.5 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

2.6 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

Trieste, lì

- 4 AGO. 2016

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)
Zeno D'Agostino

